

TRIBUNALE DI CATANIA UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Visti gli artt. 83 del d.l. n.18/2020 e 36 del d.l. n.23/2020, nonché il D.P.C.M. del 9.3.2020; Considerato che l'art. 36 sopra citato ha prorogato sino all'11 maggio 2020 il disposto dell'art. 83 del d.l. n.18/2020;

Visti i provvedimenti adottati dal Presidente della Corte di Appello di Catania, d'intesa con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania;

all'esito delle interlocuzioni svoltesi con i Presidenti di Sezione, con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e con il Presidente della Camera Penale di Catania

ritenuto che, in presenza della perdurante gravità della crisi sanitaria, che impone di limitare i contati sociali e ridurre gli spostamenti e le presenze negli uffici, appare necessario, con riferimento all'attività giudiziaria non sospesa ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 83 del d.l. n.18/2020, quinto comma, emanare, come previsto al comma 7 del predetto art.83, ad integrazione o, ove incompatibili, a modifica delle precedenti disposizioni organizzative già impartite con i provvedimenti in data 9, 10, 12, 17, 23 marzo e 4 aprile 2020 e con protocollo dei presidenti delle sezioni penali, approvato da questo Presidente in data 11 marzo 2020, ulteriori specifiche disposizioni e linee guida, relative alla fissazione e trattazione delle udienze civili e penali ed alla trasmissione di atti con modalità telematiche, fino all'11 maggio 2020, come sottospecificate:

SEZIONI CIVILI

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI CIVILI

Le udienze dei procedimenti civili previste nel detto periodo sono rinviate d'ufficio, così come disposto dal primo comma dell'art.83 del d.l. n.18 del 2020, a data successiva all'11 maggio 2020 e, per quanto possibile e al fine di facilitare l'esecuzione dei conseguenti adempimenti da parte del ridotto "presidio" di cancelleria, tale rinvio è disposto "in blocco" ed è telematicamente comunicato alle parti costituite.

Più specificamente, al fine di non congestionare eccessivamente i ruoli d'udienza, sono rinviati a data successiva all'11 maggio 2020 i procedimenti cautelari (sospesi) e quelli relativi a fattispecie analoghe (altrettanto sospese) e a data successiva al 30 giugno 2020 i restanti procedimenti.

Fanno eccezione alla suddetta regola e saranno pertanto trattati, con le modalità di cui *infra*, i procedimenti elencati al terzo comma del richiamato art.83, e più specificamente quelli già indicati nella nota di questa Presidenza prot.n.1227/2020-I del 10 marzo u.s., cui si rinvia.

Ad integrazione di detta nota si precisa che le istanze previste dall'art.283 c.p.c. et similia saranno esaminate solo ove la parte ne faccia autonoma ed espressa richiesta, segnalandone l'urgenza, mentre non sarà ritenuta sufficiente l'istanza formulata in seno all'atto introduttivo, la quale verrà esaminata alla prima udienza di merito (in tal senso anche il decreto del 20 marzo 2020 della Corte d'Appello di Catania per i procedimenti d'appello ivi trattati).

I procedimenti non sospesi e quelli per i quali è intervenuta declaratoria d'urgenza saranno **preferibilmente** trattati con le modalità previste alla lett.h) del settimo comma dell'art.83 d.l. n.18 del 2020 (udienza c.d. figurata o cartolare o a trattazione scritta).

A tal fine il giudice disporrà che la prevista udienza sia svolta secondo dette modalità con apposito provvedimento telematico, assegnando congruo termine, per ciascuna parte, per il deposito

pm

telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, provvedimento che la cancelleria comunicherà ai difensori delle parti costituite e inserirà nello "storico del fascicolo" con l'annotazione "trattazione scritta".

Al fine di garantire il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio, tenendo conto dei tempi di accettazione degli atti telematici esterni da parte del ridotto "presidio" di cancelleria, è rimessa alla prudente valutazione del giudice designato l'opportunità di disporre un breve rinvio, sempre ai sensi dell'art.83, settimo comma, lett.h), per verificare l'eventuale costituzione di parte resistente fino al giorno già fissato per l'udienza.

Per esigenze correlate all'aggiornamento del fascicolo telematico il giudice, alla data già fissata per l'udienza (o all'altra che riterrà di fissare, nel rispetto dei tempi processuali) darà atto dell'avvenuto scambio e deposito (o meno) delle cc.dd. note di trattazione scritta e adotterà il conseguente provvedimento (o ne riserverà l'emissione).

Nei casi residuali che saranno individuati dal giudice istruttore o dal presidente del collegio potrà ricorrersi alla trattazione del procedimento secondo le modalità indicate dall'art.83, settimo comma, lett.f) (trattazione "da remoto").

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER SPECIFICI SETTORI

Settore famiglia e minori, status delle persone

I giudici della Prima sezione civile provvederanno a differire tutte le cause che non rientrano tra i "casi eccettuati" di cui al co. 3 dell'art. 83 del DL a data successiva al 30 giugno 2020 (ovvero al 15 aprile ove si tratti di procedimenti cautelari).

Con riferimento alle cause di famiglia ed in particolare alle " cause relative ad alimenti ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità" la Prima sezione adotterà l'interpretazione della norma ritenuta maggiormente in linea con la ratio legis (fin troppo chiaramente individuabile nell'esigenza di contenere il rischio di contagio epidemico) ossia l'opzione restrittiva del termine "alimenti", così da escludere dalla sospensione non tutte le procedure latu sensu "separative" in cui si attende un provvedimento provvisorio sul mantenimento, ma solo quelle in cui il richiedente sia privo di mezzi di sostentamento (per sé e per la prole), posto che solo in tal caso viene in considerazione un'obbligazione alimentare in senso proprio.

Con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia la cui mancata trattazione potrebbe produrre un "grave pregiudizio per le parti" (e come tali da trattare anche nel periodo emergenziale) la sezione intende siano escluse dalla sospensione le procedure in materia "di crisi familiare" in cui sia stata prospettata una situazione di grave danno per la parte o per il minore (ad esempio ove vengano dedotte ipotesi di sottrazione di minore, di maltrattamenti ovvero di comportamenti gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo psicofisico della prole).

Con riferimento a tali fattispecie i procuratori delle parti se riterranno potranno segnalare con apposita istanza l'esigenza di trattazione del procedimento.

Alla luce di quanto precede si provvederà (salve le dette motivate eccezioni) a differire con provvedimento d'ufficio cumulativo i seguenti procedimenti: a) le procedure di divorzio congiunto (esistendo comunque una regolamentazione in sede di separazione); b) le separazioni consensuali (in quanto l'accordo raggiunto tra le parti esclude la sussistenza di una situazione di urgenza); c) l'udienza presidenziale nelle procedure di divorzio contenzioso (essendo di regola l'obbligazione alimentare già disciplinata con la separazione);

Valutazioni in parte diverse potrebbero operarsi con riferimento all'udienza presidenziale di separazione giudiziale (d) ed all'udienza camerale di prima comparizione nei procedimenti in materia di mantenimento di figli naturali (e), udienze che, in genere, sono le più urgenti attendendo di norma le parti un provvedimento provvisorio su affidamento e mantenimento. Tuttavia, anche in tali ipotesi (come in genere nelle altre – diverse dalla presidenziale - udienze in cause di divorzio e separazione dei coniugi, e nei sub-procedimenti di modifica del provvedimento ai sensi degli

N

artt.709 e 710 c.p.c. e 9 della legge n.898 del 1970) si provvederà, di regola, al differimento, a meno che non venga presentata una motivata istanza di trattazione ad opera di una delle parti, ossia una richiesta che segnali l'esigenza di soddisfare crediti strettamente alimentari, ovvero una sussistenza una situazione di *grave pregiudizio*, come quando si deducano maltrattamenti o comportamenti gravemente pregiudizievoli per il minore.

Anche i procedimenti della Prima sezione non sospesi e quelli per i quali è intervenuta declaratoria d'urgenza saranno preferibilmente trattati con le modalità previste alla lett. h) del settimo comma dell'art.83 d.l. n.18 del 2020 (udienza c.d. figurata o cartolare o a trattazione scritta).

Tale modalità, tuttavia (come pure quella in videoconferenza da remoto), non risulta compatibile con la procedura relativa alle udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nelle cause di separazione (sia consensuale sia giudiziale), come pure con la procedura relativa alle udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nelle cause di divorzio contenzioso, essendo in detti procedimenti obbligatorio il tentativo di conciliazione (viceversa, nulla osta allo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare, ove si tratti di divorzio su domanda congiunta, essendo in tal caso, tuttavia, opportuno che le parti ribadiscano con apposita dichiarazione la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale acconsentendo all'udienza cartolare). Con riferimento a tali udienze, quindi (sempre che ricorra in concreto il caso eccettuato) unica modalità di trattazione è quella per così dire ordinaria, da svolgere con modalità idonee ad assicurare il distanziamento sociale (fissazione per fascia oraria, nell'aula della biblioteca del Tribunale).

Analogamente in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione, l'udienza (che sarà tenuta solo se dovesse esser dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile con l'adozione di provvedimenti provvisori) sarà tenuta nelle forme ordinarie, essendo necessaria l'audizione del beneficiario, adempimento, questo, che non è ipotizzabile avvenga da remoto in videoconferenza.

Tale ultima modalità di svolgimento delle udienze (trattazione "da remoto" ex lett - f) verrà invece utilizzata nelle procedure di convalida dell'espulsione, trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea, mediante collegamento da remoto mediante la piattaforma Microsoft TEAMS con la Questura di Catania.

Settore lavoro

Tipologia dei procedimenti non sospesi e modalità di trattazione

Si procederà alla trattazione solo dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e, laddove ne ricorrano i presupposti, dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza fatta dal Presidente della Sezione, a ciò delegata dal Capo dell'ufficio, in calce al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del Giudice relatore o del Presidente del collegio, decreto egualmente non impugnabile;

A prescindere da eventuali istanze delle parti, che saranno valutate caso per caso, considerato il protrarsi della situazione di emergenza e l'impossibilità di assicurare rinvii adeguati, da ciò discendendo il pericolo per le parti di grave pregiudizio, si procederà a dichiarare urgenti in ragione della peculiarità dell'oggetto, qualora pronti per la decisione:

- i procedimenti c.d. Fornero anche in fase di opposizione;
- i procedimenti, aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti anche nel vigore della disciplina Jobs Act, laddove la prospettazione delle parti deponga per la formulazione di domanda con effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro;
- i procedimenti aventi ad oggetto la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine finale al contratto di lavoro con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato;
- i procedimenti aventi ad oggetto la declaratoria dell'obbligo di assunzione ad esempio da parte di impresa subentrante in contratto di appalto, o di disabili avviati al lavoro, ed in

iii

genere tutti quei procedimenti la cui definizione potrebbe determinare astrattamente l'instaurazione o la ripresa di un rapporto di lavoro;

i procedimenti in materia assistenziale aventi ad oggetto la corresponsione di benefici e prestazioni quali a titolo meramente esemplificativo indennità di accompagnamento, assegni di invalidità civile o ordinario, pensione sociale, tfr a carico del fondo di garanzia.

Non costituirà in sé circostanza determinante la dichiarazione d'urgenza la vetustà della causa.

In ipotesi di istanze, volte a far rilevare la sussistenza in concreto del pericolo che il rinvio d'ufficio del procedimento possa determinare grave pregiudizio per le parti, sarà necessaria la precisa allegazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 83 c. 3 lett. a) del d.l. n. 18/2020, onde consentire al giudice il vaglio delle ragioni esposte, ferma restando la prioritaria esigenza, sì come ribadita dal Presidente della Corte d'Appello e dalla nota del Presidente del Tribunale, di garantire che restino assicurate le misure di distanziamento sociale, con limitazione di accesso ad utenti, avvocati e professionisti.

In ordine <u>alla modalità di trattazione dei procedimenti non sospesi</u> e della conseguente adozione di schemi di provvedimenti da adottare uniformemente dai giudici della sezione, in relazione alle diverse modalità opzionabili, sostanzialmente udienza cartolare o telematica, ove non di presenza, sarà cura dei magistrati adottare i provvedimenti ove possibile 10 giorni prima l'udienza da trattare o da rinviare.

I giudici della sezione ribadiscono che andrà data preferenza alla trattazione sì come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. h) ("lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice") onde rispettare la ratio della disposizione di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Si ribadisce che "in assenza delle note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti dall'udienza, con conseguente provvedimento di non luogo a provvedere" in ipotesi di procedimenti cautelari e di rinvio ex art. 309 c.p.c. in caso di giudizio di merito, specie considerato che la revisione del termine di dieci giorni prima dell'udienza per l'emissione dei decreti di determinazione delle modalità di trattazione dei procedimenti e dell'eventuale dichiarazione d'urgenza, oltre che di un doppio termine entro il quale depositare le "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" nonché fino a tre giorni prima di ulteriore termine per repliche, ben consentono ai difensori di attrezzarsi al fine di manifestare l'interesse alla trattazione del procedimento.

Si segnala che in tal senso si è già espressa la Presidenza del Tribunale, sentiti i Presidenti delle Sezioni Civili, con le Linee Guida relative al periodo 9 marzo-15 aprile emanate in data 4 aprile 2020 n. prot. 1466/2020.

Nei casi, comunque residuali che saranno individuati dallo stesso giudice relatore o dal Presidente del Collegio, in cui ciò si riterrà necessario si procederà alla trattazione sì come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. f) ("la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto.....Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale").

Si dà atto che la trattazione da remoto, mediante l'applicativo TEAMS messo a disposizione dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, in quanto implicante un notevole impegno di tempo e strumenti ancora in via di prima utilizzazione, avrà carattere residuale.

M

Modalità di rinvio dei procedimenti sospesi

I rinvii dei procedimenti sospesi saranno tempestivamente comunicati dai giudici mediante deposito di provvedimenti telematici distinti per fascicolo, salva la possibilità di rinvio dell'udienza con unico provvedimento in ipotesi di spostamento della stessa ad un'unica successiva data qualora si tratti di procedimenti afferenti adempimenti identici (ad es. udienza di giuramento CTU in ATP).

Settore fallimentare

Il settore fallimentare si caratterizza ontologicamente per la trattazione di affari urgenti, stante i plurimi pregiudizi – di natura personale e patrimoniale - cui le parti e i creditori sono esposti in difetto di tempestiva trattazione; dette procedure presentano, peraltro, un'evidente contenuto prettamente gestorio che richiede un'immediata trattazione.

Ritiene, quindi, la Sezione che l'attività gestoria dei procedimenti fallimentari sia da considerarsi urgente ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a), D.L. 18\2020 e non soggetta a sospensione dei termini di cui al comma 2 fino alla data del 11.05.2020, salvo a valutarsi la compatibilità della trattazione di singole sub-fasi secondo le opzioni previste dal richiamato decreto legge e alla luce delle disposizioni sanitarie finalizzate al contenimento del contagio da Covid19.

A titolo esemplificativo si indicano: visti e autorizzazioni, liquidazione di compensi e relativa impugnazione, procedimento di approvazione del rendiconto e relative contestazioni, procedimenti di ripartizione dell'attivo e relative contestazioni, chiusura del fallimento.

Depositi telematici

Si invita a segnalare - con responsabilità - l'urgenza (apponendo il campanello previsto) per gli atti assolutamente urgenti, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei provvedimenti effettivamente indilazionabili;

Colloqui con i professionisti e gli ausiliari

I colloqui in tribunale degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati alle vendite concorsuali sono sospesi —allo stato - sino alla data dell'11 maggio 2020.

I detti colloqui saranno tenuti – per eventuali urgenze dettagliate in modo specifico e concreto –, concordando per posta elettronica le modalità con i magistrati (fermo restando la necessità della successiva formulazione delle istanze dovute del caso, tanto più in caso di mancato tempestivo riscontro alla mail). A discrezione del singolo Giudice Delegato il colloquio avverrà su piattaforma Microsoft TEAMS. La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software "Teams di Microsoft" tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO). Il curatore fallimentare dovrà utilizzare il link ricevuto per l'accesso alla stanza virtuale del g.d.. L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Potrà avvenire scaricando M\TEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web. Nel giorno fissato per il colloquio, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
- b) Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

- 3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
- 4) Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

Procedimento prefallimentare

L'art. 10 del d.l. 23\20 prevede "1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Conseguentemente i detti ricorsi depositati successivamente al 9.3.2020 e sino al 30 giugno 2020 saranno dichiarati improcedibili, senza convocazione delle parti.

Ai sensi dell'art. 83, 3° c., lett. a), ultimo periodo del d.l. n. 18\2020, è consentita la trattazione di "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".

Deve ritenersi che - ancor più a seguito della proroga della sospensione dei termini processuali intervenuta con il D.L. n. 23/2020 - i procedimenti che attengano a ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati anteriormente al 9/3/2020, per la natura degli stessi, intrisecamente connatura da urgenza, e degli interessi coinvolti, in dipendenza della loro risalenza di iscrizione a ruolo, devono ritenersi urgenti e quindi saranno trattati, previa apposita declaratoria di urgenza "con provvedimento del giudice istruttore non impugnabile".

Il g.d. determinerà le modalità di trattazione dell'udienza con modalità telematica da remoto. Le modalità di partecipazione saranno comunicate dall'ufficio alle parti.

Altre procedure concorsuali

I termini attinenti ai concordati preventivi devono considerarsi sospesi ex lege.

La trattazione (con le eventuali relative sub-fasi) verrà disposta solo in presenza di comprovate ragioni di urgenza, che le parti sono invitate a sottoporre all'organo giudicante, previa declaratoria "con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile".

Per gli adempimenti previsti dagli artt. 162, 173, 179, 180 l. fall., si valuterà, secondo compatibilità, l'adozione delle modalità alternative di trattazione telematica da remoto o scritta.

Analogamente, devono ritenersi sospesi i termini per gli altri procedimenti di risoluzione della crisi di impresa e dei concordati fallimentari, anche in tal caso fatte salve dedotte e comprovate ragioni di urgenza.

Attività di apposizione dei sigilli e inventario

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva all'11.5.2020.

Le attività di inventario sino all'11.5.2020 sono sospese, eccezion fatta per quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando "dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori".

Attività di stima dei beni

pm

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data dell'11.5.2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici.

Sino alla data dell'11.5.2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, tra cui quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero quando "dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori".

Attività di custodia dei beni

In linea di massima il curatore è tenuto a proseguire nello svolgimento dell'attività di amministrazione e gestione dei beni acquisiti da ritenersi compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (acquisizione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.).

Segnalerà al G.D., mediante deposito telematico, le sole problematiche urgenti per le quali si renda indifferibile un provvedimento del giudice.

Qualora l'immobile o il compendio produttivo custodito minacci pericolo per persone o cose e il curatore ne abbia conoscenza, egli procederà previa rapida ricognizione sui luoghi, a richiedere al Giudice Delegato l'esecuzione, mediante maestranze di propria fiducia, degli interventi indifferibili di messa in sicurezza, assicurandosi che vengano rispettate, nell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni sanitarie imposte dalle autorità competenti.

Procedimenti di verifiche dello stato passivo e di opposizione allo stato passivo

Sono sospesi sino all'11.5.2020 ex art. 80, d.l..

Il Giudice provvederà a dare comunicazione della data del rinvio.

Vendite fallimentari

Sono sospese tutte le vendite fino all'11.5.2020, sia quelle svolte con modalità telematica pura sia quelle svolte con il modello misto.

Attesa la sospensione ex lege delle vendite, sarà cura del curatore fallimentare provvedere – previa autorizzazione del g.d. da richiedere con urgenza - a comunicare l'avviso di sospensione della vendita sul PVP e sul sito del gestore della pubblicità.

Per le vendite davanti al curatore o davanti al g.d.:

- in caso di non pubblicazione, si invita a riprogrammare le vendite secondo le successive indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio;
- in caso di intervenuta pubblicazione la sospensione verrà pubblicata a cura del curatore sul PVP:
- in caso di offerte già presentate il curatore avrà cura di restituire le cauzioni versate e di provvedere alla relativa pubblicazione sul PVP.

Le procedure di vendita sospese dovranno a suo tempo essere riattivate previa nuova richiesta di autorizzazione da parte del giudice delegato dell'atto esecutivo del programma di liquidazione (con specifica indicazione della disposta sospensione e richiamo della presente circolare).

Nel caso in cui il curatore ritenga di revocare la procedura e di proporre, alla luce dei fatti sopravvenuti, modifiche significative delle modalità di vendita, dovrà essere seguito l'iter del supplemento al programma di liquidazione, da sottoporre alla previa approvazione del comitato dei creditori.

Decreti e atti pubblici di trasferimento

Si precisa che devono, altresì, ritenersi sospesi sino all'11.5.2020 i termini per il versamento del saldo dovuto.

Jh/

Ove, tuttavia, vi sia stata l'integrazione del prezzo in epoca precedente al 9/3/2020 o anche successivamente, verrà emesso, per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 1 l. fall., il relativo decreto di trasferimento e, per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 2 l. fall., verrà emesso il decreto epurativo ex art.108, comma 2, L.F., nonché, compatibilmente con l'attività degli studi professionali nel rispetto della disciplina emergenziale, verrano conclusi gli atti pubblici di trasferimento degli immobili.

Ove vi siano ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i curatori sono invitati a segnalarla in sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando l'apposita campanella) o nella richiesta di autorizzazione al g.d. per la sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento.

Procedimento di approvazione del rendiconto

Si ribadisce che saranno tenute – tenuto conto della vetustà dei procedimenti concorsuali pendenti e l'ammontare delle somme depositate, quale attivo fallimentare suscettibile di essere ripartito ai creditori, debitamente considerando i benefici sociali conseguenti per l'intera collettività - con udienza con collegamento da remoto di cui di cui all'art. 83 co.7 lettera f) d.l.....

I Giudici relatori e delegati provvederanno - in relazione a ciascun procedimento già fissato e da fissarsi nel periodo in oggetto - a comunicare modalità e orario della trattazione, cadenzando per fasce orarie, attesa la maggiore complessità gestionale di tale modalità telematica.

Richiamato quanto su osservato in termini generali, in punto di natura ontologicamente urgente della procedura fallimentare, si precisa che i termini per eventuali osservazioni non sono sospesi.

Procedimento di approvazione dei piani di riparto

Verranno ordinariamente trattati, non essendo attività giurisdizionale per la quale è prevista un'udienza;

Richiamato quanto su osservato in termini generali, in punto di natura ontologicamente urgente della procedura fallimentare, si precisa che i termini per eventuali osservazioni non sono sospesi.

Procedimenti di reclamo ex art. 26 e 36 l.f.

Gli atti gestori dei curatori e i superiori provvedimenti dei GG.DD., rispettivamente, compiuti e pronunciati nella gestione delle procedure fallimentari nel periodo qui preso in considerazione, attesa l'ontologica natura urgente degli stessi, comporta la decorrenza dei termini per la proposizione dei relativi reclami, sub artt. 36 e 26 l.f., i quali, ove proposti, saranno trattati, tenuto conto della decorrenza dei relativi termini (in ragione della ritenuta dichiarazione di urgenza) conseguente all'esigenza di cristallizzare gli atti e i provvedimenti di gestione dei fallimenti.

Saranno tenuti con modalità scritta ai sensi dell'art. 83, c. 7°, lett. h).

Ordini di liberazione e rilascio immobili

L'attuazione degli ordini di liberazione e il rilascio degli immobili sono sospesi fino all'11.5.2020.

Mandati di pagamento

Si rinvia alla circolare del Presidente di sezione del 2.4.2020 - Emergenza COVID-19 - riorganizzazione procedura per l'emissione dei mandati di pagamento e l'effettuazione con procedura telematica dei pagamenti presso gli istituti bancari e gli uffici postali – trasmissione nuove modalita' di richiesta dei mandati di pagamento -;

Procedimento camerale ai sensi dell'art. 37 l.f.

Richiamato quanto su osservato in termini generali, in punto di natura ontologicamente urgente della procedura fallimentare, le udienze verranno tenute con modalità di trattazione scritta di cui all'art.83 co.7 lettera h) d.l. 18/2020, tenuto conto della vetustà dei procedimenti concorsuali pendenti.

Settore locazione e sfratti

Le udienze relative ai procedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione e di sfratto per morosità, connotate come sono dalla facoltà processuale di comparizione dell'intimato, non potranno che essere trattate nelle forme ordinarie e, di conseguenza, al fine di non ingolfare le sale pubbliche con presenze eccessive, tali procedimenti sono rinviati a far data dall'11 maggio 2020, in numero non superiore a cinque procedimenti alle udienze già tabellarmente deputate alla prima comparizione delle parti, e in numero non superiore ad otto, alle altre udienze previste in tabella.

Settore esecuzioni

Dal presidente della sezione cui la materia è tabellarmente attribuita si segnala:

Colloqui con i professionisti e gli ausiliari.

I colloqui in tribunale dei professionisti delegati, degli ausiliari, dei gestori e liquidatori delle crisi da sovraindebitamento e - in generale - dei professionisti con i giudici dell'esecuzione sono sospesi – allo stato - sino alla data del 31 maggio 2020.

In presenza di specifiche urgenze - dettagliate in modo specifico e concreto - i suddetti professionisti potranno contattare, per posta elettronica i magistrati, avendo cura di inserire nell'oggetto: "comunicazione urgente", ferma restando la necessità della successiva formulazione delle relative istanze telematiche.

Se del caso, ove ritenuto dal G.E. il colloquio potrà essere effettuato in video conferenza on l'utilizzo del software "Teams di Microsoft" tramite collegamento che verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria. L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti è possibile scaricare l'applicazione M\TEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web.

In tali casi il professionista dovrà utilizzare il link ricevuto per l'accesso alla stanza virtuale del giudice, indi, nel giorno fissato per il colloquio, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1. Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2. Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
 - b) Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc).

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

- 3. Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
- 4. Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

Attività di stima degli immobili

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di verifica della documentazione inserita nel fascicolo telematico, nonché a richiedere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, laddove ottenibile con modalità telematica, dovendosi invece esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso diretto presso i Pubblici Uffici.

M

Sino alla data dell'11.05.2020 e comunque sino alla cessazione delle eccezionali restrizioni alla circolazione delle persone di cui ai decreti in premessa, lo stimatore sarà esonerato dall'effettuare accessi presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del G.E. e sempre nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute e delle direttive fornite dai Consigli dell'ordine di appartenenza.

• Attività di custodia dei beni

Sino all'11 maggio e comunque sino alla cessazione delle eccezionali restrizioni alla circolazione delle persone di cui ai decreti in premessa, sono sospesi i sopralluoghi di custodi presso gli immobili pignorati, ove non motivati dalla necessità di scongiurare un pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile.

I custodi potranno proseguire nello svolgimento delle attività di custodia ed eventuale amministrazione dei beni, in quanto compatibili con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (riscossione canoni locazione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di istanze ecc.).

I custodi segnaleranno al G.E., mediante deposito telematico, le sole problematiche urgenti per le quali si renda indifferibile un provvedimento del giudice.

Ordini di liberazione immobili.

Sino al 30 giugno 2020 sono altresì sospesi, ai sensi dell'art. 103, 6[^] comma, D.L.n.18/2020, tutti gli ordini di liberazione in corso di esecuzione, anche ove non già sospesi per effetto dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. a tutte le procedure pendenti.

Vendite

Si conferma quanto disposto con i decreti emessi dal Presidente di sezione del 20 marzo 2020 (per le procedure esecutive immobiliari) e del 23 marzo 2020 (per le procedure esecutive mobiliari), con cui è stato chiarito che sono sospese sino all'11 maggio 2020 - e comunque sino alla cessazione delle eccezionali restrizioni alla circolazione delle persone di cui ai decreti in premessa - tutte le vendite (immobiliari e mobiliari), sia quelle svolte con modalità telematica pura sia quelle svolte con il modello misto, nonché tutte le attività propedeutiche alle vendite.

• Conversione del pignoramento

I termini assegnati al debitore per il pagamento dei ratei previsti dall'ordinanza di conversione sono, allo stato, sospesi sino all'11 maggio 2020.

• Decreti di trasferimento.

L'emissione dei decreti di trasferimento è sospesa sino all'11.05.2020.

Nel caso in cui ricorrano specifiche ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i professionisti delegati sono invitati a segnalarla in sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando l'apposito avviso di urgenza).

Per il periodo successivo all'11 maggio, si sta verificando la possibilità di eseguire gli adempimenti successivi al deposito del decreto di trasferimento, da remoto ovvero con modalità compatibili con le restrizioni alla circolazione delle persone in atto.

• Piani di riparto

Le udienze ex art 596 c.p.c. già fissate o da fissarsi per l'approvazione dei piano di riparto con particolare riguardo alle procedure esecutive immobiliari di pendenza risalente e tenuto conto dei benefici economici per la collettività costituiti dalla successiva distribuzione delle somme accantonate a seguito delle aggiudicazioni dei beni staggiti - saranno tenute, preferibilmente, con le modalità previste alla lett.h) del settimo comma dell'art.83 d.l. n.18 del 2020, ossia con la c.d. trattazione scritta ovvero in collegamento da remoto, come previsto dalla lett.f) del settimo comma dello stesso art.83, con preventiva comunicazione ai difensori della modalità e del relativo orario di trattazione.

M

Al contempo si invitano i professionisti delegati alla sollecita predisposizione dei piani di riparto ed alla tempestiva esecuzione di quelli già approvati.

SEZIONI PENALI

Con riferimento alle attività del settore penale, è da ricordare che

- già con provvedimento del 23 marzo 2020 era stato disposto che
 - o le eventuali espresse richieste di trattazione dei procedimenti penali di cui all'art. 83, terzo comma, lett. b) del d.l. n.18/2020, dovranno pervenire da parte dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori almeno tre giorni prima dell'udienza e potranno essere formulata, anche per conto del suo assistito, dal difensore che dovrà rappresentare, ove possibile, anche la volontà dello stesso;
 - o in caso di processo con pluralità di parti, la richiesta di trattazione formulata soltanto da alcuni dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, salva diversa valutazione dei giudicanti, non determinerà la trattazione del processo.
- l'art. 83¹² del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I prevede che "ferma l'applicazione dell'articolo 472³, del codice di procedura penale" (porte chiuse per ragioni di pubblica igiene) "dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26.03.2020 ("Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte" quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020)
 - o ha raccomandato "di promuovere per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), esclusivamente in questa fase emergenziale, il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a diposizione dalla DGSIA; invitando, a tal fine, i dirigenti a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo";
 - o ha invitato "i magistrati, anche onorari, ad utilizzare i sistemi e gli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia, in relazione ad uno dei quali ('Microsoft Teams') sono stati messi a disposizione 'tutorial' predisposti dalla STO", nonché "i RID ed i MAGRIF ad assicurare con la massima tempestività ai magistrati ed al personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi e degli strumenti tecnologici in uso agli uffici";
 - o ha raccomandato ai dirigenti "di valutare, stante il combinato disposto dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, e, quindi, per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, e, in particolare, per limitare comunque l'accesso agli uffici giudiziari ed i contatti personali che possono favorire il dilagare del contagio, la possibilità di adottare protocolli interni tra uffici giudicanti ed uffici requirenti ovvero prassi concordate tra detti uffici con

riguardo alla trasmissione degli atti urgenti; <u>i protocolli o le prassi concordate potranno prevedere che tali atti urgenti - redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa - siano portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti (Pubblico Ministero o Giudice) mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile";</u>

- che il Direttore Generale della DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L. n. 18/2020, il provvedimento n. 4223 del 20 marzo 2020, con il quale ha indicato che "Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" e che, in alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto utilizzando i programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;
- che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146bis³ disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";
- che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. $146bis^5$);
- che tale modalità di partecipazione all'udienza, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Alla luce di tali indicazioni ed avuto anche riguardo della la delibera del C.N.F. del 27.03.2020 e delle osservazioni della Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane del 31.03.2020, ad integrazione o, ove incompatibili, a modifica delle precedenti disposizioni organizzative già impartite, appare opportuno dettare le seguenti linee-guida per il settore penale

SEZIONI DIBATTIMENTO

ARTICOLO 1

(Udienze di convalida con contestuale richiesta di giudizio direttissimo)

- 1. Le udienze di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo (artt. 449 ss. e 558 ss. c.p.p.) sono tenute attraverso aule attrezzate per la videoconferenza (ove già disposta o comunque disponibile) o attraverso collegamento da remoto, mediante utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione e la videoconferenza *Microsoft TEAMS o Skype for business*, forniti dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile, mediante invito, da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura. Ove tale modalità risulti impossibile da seguire, il giudice procederà nelle forme ordinarie.
- 2. La persona arrestata, se detenuta in carcere, sarà presente in video-collegamento dall'istituto penitenziario con una delle due modalità sopra indicate.
- 3. Quando l'arrestato non è ristretto in carcere e non sia possibile celebrare l'udienza da remoto per l'arrestato o per il suo Difensore (ad esempio per indisponibilità, presso la polizia



giudiziaria operante, di saletta attrezzata per il collegamento da remoto, indisponibilità di altre salette presso altri operatori di polizia giudiziaria, volontà del Difensore o dell'arrestato di essere presente nell'aula di Tribunale, ecc.) si procederà nelle forme ordinarie con la partecipazione fisica di tutte le parti in udienza e sarà cura del giudice o, in sua assenza, del cancelliere assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti volte a prevenire il rischio di contagio.

- 4. In tutti gli altri casi in cui l'arrestato non sia ristretto in carcere e sia possibile celebrare l'udienza da remoto si seguiranno le seguenti disposizioni:
 - a. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula/camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.
 - b. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284¹ c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
 - c. Nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, il Difensore potrà comunicare direttamente alla polizia giudiziaria procedente se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale (nel qual caso, come sopra indicato, si applicherà il precedente comma 3), ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale, richiedendo l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (d'ora in poi PEO) con la quale il predetto desidera collegarsi da remoto.
 - d. In caso di mancata interlocuzione con la polizia giudiziaria, fermo che non ricorra nessuna delle impossibilità di cui al comma 3, il Difensore potrà scegliere di partecipare dal luogo ove si trova l'arrestato o da remoto, comunicandolo alla Cancelleria competente al giudizio almeno due ore prima dell'orario fissato per l'udienza. Resta fermo che, in caso di mancata comunicazione da parte del Difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.
 - e. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi riservati a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti comunque ristretto. A tal fine il giudice inizierà le formalità di rito (attraverso il collegamento con piattaforma *Microsoft TEAMS* o *Skype for business*), non prima che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari. A detto ultime fine, il giudice che procede consentirà che, prima delle formalità di rito, sia garantito il termine di almeno 20 minuti per consentire dette interlocuzioni preliminari.
 - f. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del PM (http://www.procuracatania.it/allegatinews/A_29935.pdf) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando le generalità del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.
 - g. La segreteria del Pubblico Ministero di turno, verificata la completezza degli atti, procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza ai sensi dell'art. 449 c.p.p. il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile:
 - g') al difensore attraverso l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dallo stesso indicato

(attraverso SNT o TIAP Posta oppure al suo indirizzo PEO già comunicato ed inserito nel verbale di arresto/fermo);

- g'') alla cancelleria della sezione del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati
 - primapenale.tribunale.catania@giustizia.it,
 - secondapenale.tribunale.catania@giustizia.it,
 - terzapenale.tribunale.catania@giustizia.it,
 - quartapenale.tribunale.catania@giustizia.it;
- g") al Pubblico Ministero designato per l'udienza.

Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso Difensore e con la cancelleria interessata.

- h. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore. Il decreto indicherà, altresì, il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua, convocandolo, preferibilmente, presso il luogo in cui si trova l'arrestato, nel rispetto delle prescrizioni vigenti volte a prevenire il rischio di contagio.
- i. Il giorno dell'udienza il cancelliere o, in caso di impossibilità di questi, il giudice avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare, avviando la registrazione dell'udienza con l'apposito comando presente su *Teams o Skype for business*, collegando, altresì, l'impianto d'aula all'altoparlante del dispositivo dal quale è collegato, in modo da consentire ai tecnici della fonoregistrazione di operare autonomamente. Accertata la regolare costituzione delle parti, il cancelliere/giudice darà atto che i medesimi sono fisicamente presenti nell'aula del Tribunale e che si procede con la partecipazione a distanza delle altre parti "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. In caso di convalida dell'arresto, onde accelerarne la trattazione, il cancelliere darà atto a verbale che le parti sono nell'impossibilità di sottoscriverlo, ai sensi dell'art. 137² c.p.p., ma che non vi è incertezza sulle persone intervenute. Il difensore dichiarerà a verbale di collegarsi da remoto, in luogo in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di aderire a dette modalità partecipative, di cui accetta gli effetti (art.183 c.p.p.).
- j. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.
- k. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Ferma la registrazione attraverso l'apposita funzione disponibile su *Teams*, dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà.

ARTICOLO 2 (Prosieguo del giudizio per direttissima)

1. Ove persista il periodo emergenziale, i giudizi che si svolgeranno in data diversa da quella della convalida (non definiti contestualmente ad essa in ragione del termine a difesa), sempre che il giudice abbia applicato una misura cautelare coercitiva e fermo il disposto dell'art. 83³, lett. b), d.l. n. 18/2020, seguiranno nelle stesse modalità con cui si è svolta la convalida, vale a dire, quelle di cui all'art.1³ o 1⁴. Tutti gli altri giudizi proseguiranno nelle forme ordinarie sul ruolo del giudice assegnatario.

- 2. Nel caso di partecipazione da remoto (art. 1⁴), il giudice dispone che l'imputato partecipi nel giorno e nell'ora preordinata dalla postazione predisposta all'interno dell'istituto carcerario ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove ammetterà che l'imputato acceda, di regola, senza scorta.
- 3. Sono salve diverse determinazioni del Difensore e dell'arrestato, nel qual caso si procederà nelle forme ordinarie con partecipazione fisica all'udienza (art. 1³), previo avviso al giudice procedente almeno 3 giorni prima della data prevista per l'udienza (comunicata nelle forme di cui al successivo art. 3).

ARTICOLO 3

(Ricezione, trasmissione e deposito istanze e provvedimenti da remoto presso le sezioni dibattimentali)

- 1. Fino al 11.05.2020 o alla data successiva che dovesse essere fissata dal legislatore per la sospensione di ogni attività giudiziaria non urgente e, comunque, sino alla successiva data individuata dal legislatore o dal Capo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 83⁶⁻⁷ d.l. n. 18/2020, il deposito dei provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli per i quali opera la sospensione dei termini di deposito la ricezione e trasmissione degli atti diretti al Tribunale e provenienti dalla Procura della Repubblica o dai Difensori potranno avvenire con le seguenti modalità alternative, fermo restando che, entro il termine previsto dall'art. 128 c.p.p. (da intendersi sospeso ai sensi dell'art. 83² d.l. n. 18/2020) sarà cura della parte cui l'atto si riferisce di depositare l'originale in cancelleria.
- 2. Il pubblico ministero potrà trasmettere il proprio atto (richiesta/aggravamento di misura cautelare, istanza di scarcerazione, parere, ecc.) che non superi le 6 facciate comprensive di allegati, firmato con sottoscrizione autografa, scansionato e corredato da tutti gli allegati su cui lo stesso si fonda (in formato word e/o pdf), mediante posta elettronica (dal proprio indirizzo pec o indirizzo istituzionale) all'indirizzo PEO della cancelleria del giudice competente
 - primapenale.tribunale.catania@giustizia.it,
 - <u>secondapenale.tribunale.catania@giustizia.it</u>,
 - terzapenale.tribunale.catania@giustizia.it,
 - quartapenale.tribunale.catania@giustizia.it
- 3. Parimenti, il difensore dell'indagato/imputato trasmetterà la propria istanza relativa ad affari urgenti (istanza di revoca, modifica delle misure cautelari, istanza di scarcerazione per decorrenza termini, ecc.), firmata con sottoscrizione autografa, scansionata e corredata da tutti gli allegati su cui lo stesso si fonda (in formato word e/o pdf) mediante pec all'indirizzo PEO della cancelleria del giudice competente.
- 4. Ambo le parti di cui ai commi precedenti avranno cura, prima di mandare l'atto/istanza di inserire/flaggare le opzioni 'conferma di recapito e lettura'. Ciò al fine di evitare la duplicazione e moltiplicazione di comunicazioni con la cancelleria stessa (per assicurarsi del corretto recapito/lettura), ma, nel contempo, essere certi del corretto recapito/lettura del loro atto/istanza. All'atto di aprire e scaricare la posta, la cancelleria darà conferma della ricezione/lettura, tramite le corrispondenti opzioni del client di posta.
- 5. La cancelleria, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno della ricezione dell'atto, dopo averlo depositato, lo inoltrerà al magistrato (all'indirizzo istituzionale pec o peo del giudice e, in caso di istanza diretta al collegio, al presidente dello stesso); nel caso necessiti di parere, contestualmente, la cancelleria invierà l'istanza all'indirizzo pec o peo del PM (http://www.procuracatania.it/allegatinews/A 29935.pdf).
- 6. Il magistrato, predisposto, stampato e firmato il provvedimento, ove non possa o non ritenga di depositarlo in forma cartacea, lo scansionerà e lo invierà al cancelliere tramite posta elettronica. In caso di provvedimento collegiale, il relatore/estensore ed il-Presidente

þr

- provvederanno conformemente uno dopo l'altro, prima dell'invio alla cancelleria, prevedendo, infine, che l'ultimo firmatario, qualora il provvedimento non sia depositato in forma cartacea, lo trasmetta scansito, comprensivo di tutte le firme, alla cancelleria competente (vedi indirizzi sopra indicati);
- 7. Il cancelliere stamperà il file ricevuto dal magistrato, lo depositerà, lo scansionerà e lo invierà al richiedente ed alle altre parti cui è prevista la comunicazione al loro indirizzo pec/peo.
- 8. Il Giudice/Collegio provvederà a depositare l'originale del provvedimento già depositato telematicamente, non oltre cinque giorni dalla fine dell'emergenza sanitaria in atto (secondo il combinato disposto degli artt. 128 c.p.p. e art. 83 d.l. n. 18/2020);
- 9. Quando le parti (PM/Difensore/Giudice-Collegio) depositeranno il provvedimento originale, il cancelliere provvederà a dare atto dell'avvenuto deposito del provvedimento stesso (duplicando quanto fatto sulla copia per immagine già depositata e trasmessa) con la seguente dicitura "originale del provvedimento già depositato telematicamente il ...").

ARTICOLO 4

(Richiesta copia atti e pagamento diritti di cancelleria dibattimentale in via telematica)

- 1. Nel caso di richieste copia di atti il Difensore potrà richiedere alla Cancelleria competente, il rilascio di copia informatica degli atti, inviando una peo agli indirizzi istituzionali sopra indicati con le modalità di cui all'art. 3.
- 2. L'Ufficio di cancelleria quantificherà l'importo dei diritti di copia e lo comunicherà al difensore, rispondendo all'email inviata dal Difensore.
- 3. Appena il Difensore trasmetterà per email il documento comprovante l'avvenuto versamento dell'F23 (che dovrà contenere esplicito riferimento al procedimento per cui la richiesta di copia è avanzata) la cancelleria provvederà ad inviare, sempre per e-mail, la copia scansionata dell'atto richiesto.
- 4. Qualora il Difensore fosse dotato dell'apposita smart card (quella che usa per i depositi telematici), in luogo dell'allegato F23, potrà procedere al pagamento telematico attraverso l'accesso/registrazione sul portale telematico del Ministero di Giustizia "pst.giustizia.it/PST". Alla voce servizi 'ON LINE' e poi pagamenti (PAGOPA), basterà scegliere l'ufficio giudiziario e inserire nella causale 'diritti di copia', il numero del procedimento, l'anno e le altre informazioni utili alla individuazione dell'atto di cui sta pagando i relativi diritti. Anche in questo caso il Difensore trasmetterà per email, il documento comprovante l'avvenuto pagamento telematico (solitamente PDF/ricevuta di pagamento ottenuta dal portale PAGO PA) e la cancelleria provvederà ad inviare, sempre per e-mail, la copia scansionata dell'atto richiesto.

SEZIONE GIP-GUP

ARTICOLO 5

(Affari ufficio gip-gup)

1. Fino all'11 maggio 2020 o all'eventuale data successiva che dovesse essere fissata dal legislatore (o successivamente stabilita dal capo dell'ufficio), per gli affari di competenza dell'ufficio Gip-Gup, si procederà, in via esclusiva ed in deroga a quanto concordato per altri uffici del Tribunale, nei termini previsti nel presente articolo.

Udienze di convalida e interrogatori ex art. 294 c.p.p.

2. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo previste dall'art. 391 c.p.p. e l'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., saranno effettuati mediante aule attrezzate per la videoconferenza ovvero attraverso collegamento da remoto, con utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione e la videoconferenza *Microsoft TEAMS o Skype for business*, fornite dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia. Ove tale modalità risulti

W

- impossibile da seguire, il giudice procederà nelle forme ordinarie.
- 3. La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in video-collegamento dall'istituto penitenziario con una delle due modalità sopra indicate.
- 4. La polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore nominato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto, al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo di detenzione. Richiederà al difensore l'indicazione dell'indirizzo mail ove intende ricevere le prescritte successive comunicazioni e l'inoltro degli atti disponibili in formato elettronico.
- 5. Nei casi in cui l'indagato si trovi ristretto in uno dei luoghi di cui all'art. 284¹ c.p.p. (sia nel caso di arresto che nel caso di esecuzione di misura cautelare), la polizia giudiziaria richiederà all'interessato un affidabile recapito telefonico ove inoltrare la comunicazione del luogo ed ora di celebrazione dell'udienza di convalida. L'udienza di convalida o l'interrogatorio saranno effettuati in una delle due aule gip del piano terra, entrambe di ampie dimensioni (tali da consentire l'espletamento dell'attività in condizioni di assoluta sicurezza sanitaria), con la presenza necessaria del difensore. L'indagato sarà di regola autorizzato ad allontanarsi dal domicilio senza scorta per partecipare all'udienza o all'interrogatorio.
- 6. Al difensore saranno comunque garantiti, prima e dopo l'udienza (o l'interrogatorio), colloqui telefonici riservati con l'indagato ristretto in carcere.
- 7. Il p.m. si impegna a inoltrare tempestivamente al difensore nominato, comunque almeno un'ora prima dell'udienza di convalida, tutti gli atti disponibili in formato elettronico.

Giudizi

8. Le udienze ordinarie o camerali relative a procedimenti <u>non</u> soggetti alla sospensione dei termini ed al rinvio d'ufficio, concernenti imputati in stato di detenzione in carcere, saranno tenute nelle le aule attrezzate per la videoconferenza. Per gli imputati soggetti a misure cautelari di minore gravità si procederà nelle forme ordinarie, e sarà cura del giudice assicurare particolare attenzione al distanziamento interpersonale dei partecipanti.

Ricezione, trasmissione e deposito istanze

- 9. I difensori potranno trasmettere istanza relativa ad affari urgenti (comunque attinente alla posizione di indagato/imputato soggetto a misura cautelare) inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica dell'ufficio gip (gipgup.tribunale.catania@giustizia.it) con i relativi documenti allegati. Restano riservate all'organizzazione interna dell'ufficio le modalità di gestione dell'istanza. Sarà cura della cancelleria, nei limiti dettati dall'attuale riduzione delle presenze del personale (legate alla emergenza sanitaria), dare comunicazione al difensore per via telematica del provvedimento adottato, ferma restando la sua immediata esecuzione.
 - 10. L'attuale sovraccarico di istanze e richieste dei difensori (interdetti all'accesso generalizzato in cancelleria) con modalità telematiche non consente di poter accettare, con il mezzo telematico, anche istanze o richieste provenienti dal p.m., per il quale restano a disposizione i mezzi ordinari (che non comportano significativi incrementi di accessi in cancelleria).

Richiesta copia atti e pagamento diritti di cancelleria in via telematica

11. Per quanto attiene alle modalità di richiesta e di rilascio di copia di atti e di pagamento dei diritti di cancelleria in via telematica, si rinvia alle modalità indicate all'art.4

SEZIONI RIESAME, ASSISE E PREVENZIONE

ARTICOLO 6

(Affari sezioni Riesame, Assise e Prevenzione)

1. Le udienze relative a procedimenti <u>non</u> soggetti alla sospensione dei termini ed al rinvio d'ufficio e dei quali sia stata chiesta la trattazione ai sensi degli artt. 83 d.l. n. 18 del 17.3.2020 e 36 d.l. n.23 del 8.4.2020, concernenti indagati/imputati/proposti in stato di

þ

- detenzione in carcere, saranno tenute col sistema della videoconferenza.
- 2. Per indagati/imputati/proposti soggetti a misure cautelari di minore gravità e per i soggetti proposti per la sottoposizione a misura di prevenzione in stato di libertà che avanzano istanza di trattazione, si procederà nelle forme ordinarie e sarà cura del Presidente del Collegio assicurare particolare attenzione al distanziamento interpersonale dei partecipanti.
- 3. I procedimenti penali in cui i termini previsti dall'art. 304 c.p.p. scadono entro l'11 maggio 2020 e nei sei mesi successivi saranno trattati con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
- 4. I difensori potranno trasmettere istanze relative ad affari urgenti (comunque attinenti alla posizione di indagati/imputati/proposti soggetto a misura cautelare) inoltrandola agli indirizzi di posta elettronica degli uffici
 - riesame (riesame.tribunale.catania@giustiziacert.it),
 - assise (assise.penale.tribunale.catania@giustiziacert.it),
 - prevenzione (misurediprevenzione.tribunale.catania@giustiziacert.it),

con i relativi documenti allegati. Sarà cura della cancelleria, nei limiti dettati dall'attuale riduzione delle presenze del personale (legate alla emergenza sanitaria), dare comunicazione al difensore per via telematica del provvedimento adottato, ferma restando la sua immediata esecuzione.

- 5. L'attuale sovraccarico di istanze e richieste dei difensori e, con riferimento al settore prevenzione, anche di amministratori giudiziari (soggetti tutti interdetti all'accesso generalizzato in cancelleria) con modalità telematiche, non consente di poter accettare, con il mezzo telematico, anche istanze o richieste o documenti provenienti dal p.m., per il quale restano a disposizione i mezzi ordinari (che non comportano significativi incrementi di accessi in cancelleria).
- 6. Restano riservate all'organizzazione interna delle Sezioni Riesame, Assise e Prevenzione le modalità di trasmissione interna e di deposito dei provvedimenti adottati dai giudici.
- 7. Per quanto attiene alle modalità di richiesta e di rilascio di copia di atti e di pagamento dei diritti di cancelleria in via telematica, si rinvia alle modalità indicate all'art.4

tutto ciò premesso e richiamato

DISPONE

in conformità a quanto esposto in premessa.

Riserva, ove opportune, ulteriori indicazioni organizzative e, comunque, ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell'art.83 del d.l. n.18/2020.

Catania, 16 aprile 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino